

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1997

Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto
1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dall'entrata in vigore dello Statuto-regolamento dell'AIMA, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, il bilancio dell'Azienda è stato predisposto apponendo nella sezione delle spese un apposito capitolo, ora 311, denominato «Somme da riutilizzare», e nella sezione delle entrate un altro capitolo, ora 142, denominato «Somme acquisite per le disponibilità accertate a chiusura di esercizio».

Al suddetto capitolo 311 viene imputato l'avanzo di gestione che nasce, nell'esercizio finanziario, in sede di rendicontazione della differenza tra le entrate accertate, le maggiori entrate e le minori spese (o economie) da una parte e le spese impegnate, le minori entrate e le maggiori spese dall'altra.

Questa impostazione ha consentito di utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione nell'esercizio successivo a quello di formazione, nel senso che i cosiddetti miglioramenti netti di bilancio, determinati alla fine dell'esercizio, sono stati iscritti al capitolo 311 per essere impegnati in modo da alimentare, nel successivo esercizio, il capitolo di entrata 142.

L'utilizzo delle disponibilità conservate nel capitolo 311 viene effettuato mediante emanazione di mandati, in conto residui, commutabili in quietanza di entrata in competenza a favore del capitolo 142, costituendo in tal modo gli occorrenti mezzi per finanziare le varie attività dell'Azienda.

Sotto l'aspetto della legittimità nessun organo, interno od esterno, preposto alla vigilanza ed al controllo della Azienda (Corte dei conti, Collegio dei revisori dei conti, Ministero del tesoro) ha mai nel passato avanzato dubbi sulla tecnica contabile come innanzi descritta.

Solo nel 1995 è sorta contestazione, da parte dell'allora Commissario delegato dell'EIMA, sulla possibilità di riutilizzare gli avanzi di gestione iscritti al capitolo 311 in assenza di chiare disposizioni in tal senso da parte dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982, di riordinamento dell'AIMA.

In particolare è stata rilevata l'ambiguità del testo del suddetto articolo 10, con riferimento all'ultimo comma, secondo il quale «le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a carico dello Stato o della CEE».

Tali rilievi furono portati dal Commissario a conoscenza anche dell'autorità giudiziaria e sono stati altresì ripresi dalla Guardia di finanza in occasione di alcune indagini svolte su specifiche operazioni di finanziamento, ritenute irregolari in quanto non autorizzate dal CIPE o dalla CEE.

Pertanto, il CIPE ha ininterrottamente continuato ad assumere delibere in conformità alla impostazione di bilancio adottata dall'Azienda, autorizzando la utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 311 per il finanziamento dei dovuti interventi nazionali.

Tuttavia la situazione di incertezza interpretativa conseguentemente insorta non consente alla rinnovata gestione dell'AIMA di poter operare con la necessaria serenità, tanto più che il ricorso alle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo 311 è indispensabile per far fronte ai pressanti impegni imposti all'Azienda dalle sue funzioni di organismo di intervento. Ciò in quanto le assegnazioni disposte annualmente, con la legge finanziaria, a favore dell'Azienda, hanno tenuto sempre conto degli avanzi di amministrazione risultanti a fine esercizio,

come è reso manifesto dall'andamento decrescente di tali assegnazioni (si veda la tabella allegata alla presente relazione).

È pertanto necessario sciogliere il suddetto dubbio interpretativo attraverso un'apposita disposizione, chiarificatrice del testo dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982, anche al fine di evitare la paralisi operativa dell'Azienda, cui si va incontro ove non si possa disporre delle somme iscritte al capitolo 311.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge, composto di un solo articolo.

Con il comma 1 di esso si chiarisce che le disponibilità finanziarie di cui si deve tener conto per la determinazione annuale delle assegnazioni all'AIMA con la legge di bilancio (ora finanziaria) comprendono an-

che l'avanzo di amministrazione, iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

Con il comma 2 si chiarisce che la disposizione è diretta a regolare esclusivamente i reciproci rapporti intercorrenti tra Stato (e per esso, l'AIMA che è organo dello Stato: si veda la sentenza della Corte di Cassazione 30 ottobre 1984, n. 5544) e la Comunità europea e non riguarda invece i rapporti interni tra Stato ed AIMA.

Essa infatti si riferisce alle maggiori o minori spese sopportate dallo Stato negli interventi nazionali (ad esempio gli ammassi) connessi con l'attuazione degli interventi disposti dalla Comunità europea.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e pertanto non si redige la relazione tecnica.

TABELLA

Sulla base delle previsioni contenute nelle leggi finanziarie dal 1986 al 1995, gli stanziamenti iscritti dalle leggi di bilancio annuali, rispettivamente ai capitoli 4531 e 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ammontano a miliardi:

ANNI	Capitolo 4531 (spesa connessa)	Capitolo 4532 (bilancio nazionale)	TOTALE
1986	436,9	613,1	1.050,0
1987	432,1	793,4	1.225,5
1988	415,6	1.031,9	1.447,5
1989	316,0	1.190,0	1.506,0
1990	150,0	1.166,0	1.316,0
1991	0	1.085,0	1.085,0
1992	115,0	885,0	1.000,0
1993	115,0	645,0	760,0
1994	115,0	540,0	655,0
1995	115,0	614,0	729,0

VARIAZIONI APPORTATE DAL 1992 ALLO STANZIAMENTO RELATIVO AL BILANCIO NAZIONALE AIMA (capitolo 4532)

ANNI	MILIARDI	VARIAZIONI %
1991	1.085,0	
1992	885,0	- 18,4
1993	645,0	- 40,6
1994	540,0	- 50,2
1995	614,0	- 43,4

La legge finanziaria 1995 ha fissato in 452 miliardi lo stanziamento complessivo per il 1996 con una riduzione del 38 per cento rispetto allo stanziamento del corrente anno (miliardi 729).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo d'amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, si intende come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'AIMA, e la Comunità europea.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

